

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE. ART. 13 DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la normativa richiamata in oggetto relativa all'istituzione, anticipata in via sperimentale dal 2012 al 2014, dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Federalismo Fiscale);

VISTA la propria deliberazione – in corso ed immediatamente eseguibile – con la quale si è provveduto ad approvare il “Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)” le cui disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2012;

PRESO ATTO che:

- l'aliquota base dell'imposta è pari al 0,76 per cento, con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti per cento;
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,4 per cento, con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti per cento;
- l'aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2 per cento, con possibilità di modifica in diminuzione sino a 0,1 punti per cento;
- la detrazione per l'abitazione principale è stabilita in euro 200 e, per gli anni 2012 e 2013 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare euro 400 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore ad euro 600;
- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base del 0,76 per cento;
- le pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono riconosciute tali nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate;

VISTO l'art. 13, comma 10, modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 con il quale si stabilisce che *“i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata”*.

VISTO, altresì, il comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 44 del 26/04/2012 che stabilisce che, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*. **Il nuovo assetto normativo comporta che le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e le relative pertinenze sono**

riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 4, comma 12-quinquies del citato D.L. n. 16, il quale deve, quindi, assolvere ai relativi obblighi tributari;

VISTO che la normativa IMU non ripropone più la possibilità di assimilare ad abitazione principale l'immobile dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale stabilendo il grado di parentela, con conseguente applicazione dello stesso regime agevolativo previsto per l'abitazione principale, di cui all'art. 59, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 446 del 1997, di fatto abrogato dalla legge n. 44 del 26/4/2012 di conversione del D.L. n. 16 del 2012;

VISTO che l'art. 13, comma 10 prevede, altresì, che la detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari individuate dall'art. 8 del D. Lgs. 504 del 1992, vale a dire:

- *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
- *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);*

DATO ATTO che i soggetti sopra richiamati **possono beneficiare della sola detrazione e non dell'aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche e che per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato e il comma 17 dello stesso art. 13.**

CONSIDERATO che il comma 3, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*";
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. La norma prevede che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

PRESO ATTO che il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 prevede, quale possibile agevolazione, che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, o nel caso di immobili locati, ivi compresi quelli affittati;

PRESO ATTO, altresì, che il comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 ha espressamente previsto una specifica agevolazione per i cosiddetti "*beni merce*" consistente nella possibilità per i comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

RITENUTO OPPORTUNO in merito alle **esenzioni** riportare, di seguito, la parte del testo della circolare n.3/DF del 18 maggio 2012, dedicata a questo argomento:

“In merito alle **esenzioni** si ricorda che l'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che restano ferme le disposizioni dell'art. 9 del D. Lgs. N. 23 del 2011, il quale al comma 8 prevede che sono esenti dall'IMU "*gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali*".

In questa elencazione, che sostanzialmente riporta quella di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. N. 504 del 1992, non sono più ricomprese le camere di commercio, che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, non godono più dell'esenzione per esse precedentemente prevista in ambito ICI.

Occorre, poi, richiamare la disposizione contenuta nell'art. 31, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base alla quale l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'art. 7, comma 1, lett. a), del D. Lgs. N. 504 del 1992, "si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione".

Il secondo periodo del richiamato art. 9, comma 8, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che "Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992". Nel dettaglio, in base a tale disposizione, **sono esenti dall'IMU:**

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. In merito a tali terreni, l'art. 4, comma 5-bis del D.L. n.16 del 2012, stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione in esame sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni. Pertanto, fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, concernente "Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 – Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 – Serie generale, n. 53.... Si precisa, inoltre, che l'elenco dei comuni di cui alla citata circolare ed i criteri per l'applicazione dell'esenzione in questione sono diversi da quelli previsti per l'applicazione dell'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 8, del D. Lgs. N. 23 del 2011;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Tit. I "Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti" art.16 "Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque : a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;").

La lettera in commento è stata oggetto di recenti modifiche da parte dell'art. 91-bis del D.L. n. 1 del 2012, che, oltre a prevedere che l'esenzione opera esclusivamente nel caso in cui le attività siano svolte "con modalità non commerciali", ha, altresì, precisato che "qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013".

Il comma 3 dell'art. 91-bis del D.L. n. 1 del 2012, stabilisce inoltre, che nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione". ""

CONSIDERATO che l'IMU si applica alla generalità degli immobili ne consegue che **i fabbricati rurali non possono essere sottratti al regime impositivo del nuovo tributo. L'intento del legislatore è quello di individuare con sicurezza i fabbricati rurali ai fini del prelievo fiscale che, per la prima volta, si applica anche a questa categoria di immobili.**

ATTESO che occorre preliminarmente distinguere tra fabbricati rurali adibiti ad abitazione e fabbricati rurali strumentali adibiti a cascine, stalle, vasche per l'acquacoltura, magazzini agricoli, ricoveri delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento, all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96. ecc. e che è necessario individuare se detti fabbricati rurali sono iscritti al catasto urbano o al catasto terreni;

EVIDENZIATO che la regolarizzazione dell'accatastamento è estremamente importante per i soggetti che operano in agricoltura quali il **coltivatore diretto**, figura inquadrata nella categoria dei piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile col riferimento operato dall'art. 1647 del codice civile al soggetto che coltiva il fondo "col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia", o **l'imprenditore agricolo professionale (IAP)**, iscritto nella previdenza agricola, per il quale le norme sull'IMU rinviano all'art. 1 del D. Lgs. N. 99 del 2004, che individua tale soggetto in colui che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro.

CONSIDERATO che per i fabbricati rurali iscritti al catasto urbano il termine per la presentazione delle istanze di variazione catastale nelle categorie A/6 (abitazioni) e D/10 (fabbricati strumentali) scade al 30 giugno 2012. La domanda serve ad ottenere l'esenzione ICI – e quindi vale per il passato – ma potrebbe essere opportuna anche ai fini IMU per ottenere il riconoscimento dei requisiti di ruralità che consentirebbe di godere dell'aliquota agevolata IMU allo 0,2% anziché allo 0,76%;

CONSIDERATO, altresì, che la seconda scadenza è, invece, il censimento separato di tutti gli immobili attualmente inseriti nel catasto terreni che entro il 30 novembre 2012 dovranno infatti essere scorporati ed assegnati al catasto fabbricati;

DATO ATTO, pertanto, che i fabbricati rurali già iscritti al catasto urbano dovranno versare l'acconto entro il 18 giugno 2012, mentre i fabbricati rurali che entro il 30 novembre verranno cancellati dal catasto terreni ed iscritti in quello urbano è previsto il versamento in un'unica soluzione, entro il 17 dicembre 2012;

CONSIDERATO che, avuto riguardo alle necessità di finanziamento delle spese correnti ed alla riduzione dei trasferimenti erariali attuata dal Ministero dell'interno, si rende necessario operare una manovra sia sull'aliquota base dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché su quella degli altri fabbricati. Tale manovra, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, ha preso in considerazione l'esigenza di differenziare le aliquote sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie;

DATO ATTO che la manovra tende ad alleggerire le aliquote per le abitazioni principali per non gravare eccessivamente sulle famiglie e quelle relative alle categorie catastali dei gruppi "C" e "D" con particolare attenzione agli immobili di questi gruppi, ove vengono svolte attività economiche di imprese locali, nell'intento di fornire ad esse un concreto supporto per aiutarle a superare l'attuale momento di crisi economica che attanaglia anche gli imprenditori cittadini;

RITENUTO di dover approvare per l'anno 2012 l'allegata tabella ove sono indicate le aliquote dell'IMU, determinate per le varie categorie catastali, nel rispetto dei criteri sopra indicati, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il comma 12-*bis* dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 con il quale si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'IMU nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote pur di assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012, e che entro il 30 settembre 2012, i comuni, sulla base dei dati aggiornati, possono modificare la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

RITENUTO di riservarsi entro i termini di cui al precedente paragrafo di procedere, se necessario, alle eventuali modifiche da apportare alle aliquote e detrazioni del tributo in oggetto;

DATO ATTO che con deliberazione della giunta comunale n. ___ del _____ è stata nominata la dipendente Beatrice Paradisi, quale funzionario responsabile della nuova imposta IMU;

RILEVATA l'urgenza di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione che ha dato il seguente esito:

favorevoli: n.

contrari : n.

astenuti : n.

DELIBERA

- 1) **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) **APPROVARE** l'unità **TABELLA DI RIEPILOGO DELLE ALIQUOTE PER TIPOLOGIA DI FABBRICATO**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale sono indicate a fianco di ciascuna categoria catastale, sia per le abitazioni principali che per gli altri fabbricati, la rispettiva aliquota in base alla quale calcolare l'importo dell'IMU da versare;
- 3) **DETERMINARE** che le aliquote da applicare alle pertinenze sia delle abitazioni principali che delle seconde case e le altre successive, sono uguali a quelle stabilite per il fabbricato di cui sono pertinenza;
- 4) **DETERMINARE** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'IMU anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 5) **DETERMINARE** per i fabbricati rurali ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale la stessa aliquota ed agevolazioni previste per le altre abitazioni principali della medesima categoria catastale, estensibile anche alle pertinenze; per i fabbricati rurali ad uso abitativo **NON** adibiti ad abitazione principale si applica l'aliquota base dello 0,76%, di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito, con modificazioni, nella legge 22/12/2011, n. 214;
- 6) **DARE ATTO** che i terreni agricoli sono ESENTI in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 nelle quali tutto il territorio di Ostra Vetere è ricompreso. Sono parimenti esenti i terreni lasciati a riposo – e quindi non coltivati – in applicazione delle tecniche agricole. I terreni lasciati INCOLTI sono soggetti all'aliquota base IMU dello 0,76%. I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI sono assoggettati ad imposta con aliquota RIDOTTA ALLO 0,2%, a condizione che tali costruzioni abbiano i requisiti di ruralità. In mancanza di tali requisiti, i fabbricati rurali strumentali sono soggetti all'IMU all'aliquota base dello 0,76%, di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. n.

201 del 6/12/2011 convertito, con modificazioni, nella legge 22/12/2011, n. 214;

7) **STABILIRE** che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, l'aliquota IMU da applicare è 0,76%, di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito, con modificazioni, nella legge 22/12/2011, n. 214;

8) **CONCEDERE** le seguenti agevolazioni:

a) *è considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*

b) *è considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata;*

c) *l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Ne consegue che le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16, il quale deve, quindi, assolvere ai relativi obblighi tributari;*

d) *per gli immobili dati in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta entro il primo grado, l'aliquota IMU da applicare per il calcolo dell'obbligo tributario è ridotta dallo 0,76% allo 0,66%, senza beneficio della detrazione e della maggiorazione;*

e) *alle unità immobiliari individuate dall'art. 8 del D. Lgs. 504 del 1992, vale a dire:*

- *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
- *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)*

si applica la sola detrazione per abitazione principale non potendo applicare l'aliquota ridotta né la maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche;

f) *riduzione del 50 per cento della base imponibile:*

- *per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";*
- *per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. La norma prevede che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;*

9) **CONFERMARE** le esenzioni previste dalla normativa IMU, analiticamente elencate nella parte narrativa del presente atto riassunte, di seguito, in maniera sintetica :

- L'art. 13, comma 13 del D.L. n. 201 del 2011 stabilisce che restano ferme le disposizioni dell'art. 9 del D. Lgs. N. 23 del 2011, il quale, al comma 8, prevede che sono esenti dall'IMU *“gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”*;
- L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali di cui al punto precedente *“si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione*;
- Il secondo periodo dell'art. 9, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che *“si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1. lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992”*, analiticamente riportato nella parte narrativa del presente atto;

10) **DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni decorrono dal **1° gennaio 2012**;

11) **RISERVARSI** di adottare atti di modifica alle aliquote determinate con il presente atto, nell'eventualità, alla luce delle proiezioni su base annua del gettito riscosso con l'acconto IMU che sarà versato entro il 18 giugno 2012, si ritenesse necessario ritoccare le stesse in più o in meno oppure se entro il 10 dicembre 2012 il Governo ritenesse opportuno modificare le aliquote stabilite con la vigente legge sull'IMU per garantirsi l'effettivo introito del gettito originariamente stimato;

12) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



TABELLA DI RIEPILOGO DELLE ALIQUOTE PER TIPOLOGIA OGGETTO

ALIQUOTE STANDARD				ALIQUOTE ABITAZIONE PRINCIPALE			
CATEGORIA	DESCRIZIONE	ALIQ.	VAR.	CATEGORIA	DESCRIZIONE	ALIQ.	VAR.
A01	ABITAZIONI DI TIPO SIGNORILE	1,00%	+0,30%	A01	ABITAZIONI DI TIPO SIGNORILE	0,60%	+0,20%
A02	ABITAZIONI DI TIPO CIVILE	1,06%	+0,30%	A02	ABITAZIONI DI TIPO CIVILE	0,45%	+0,05%
A03	ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO	1,06%	+0,30%	A03	ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO	0,45%	+0,05%
A04	ABITAZIONI DI TIPO POPOLARE	0,76%		A04	ABITAZIONI DI TIPO POPOLARE	0,45%	+0,05%
A05	ABITAZIONI DI TIPO ULTRAPOPOLARE	0,76%		A05	ABITAZIONI DI TIPO ULTRAPOPOLARE	0,45%	+0,05%
A06	ABITAZIONI DI TIPO RURALE	0,76%		A06	ABITAZIONI DI TIPO RURALE	0,45%	+0,05%
A07	ABITAZIONI IN VILLINI	1,06%	+0,30%	A07	ABITAZIONI IN VILLINI	0,60%	+0,20%
A10	UFFICI E STUDI PRIVATI	0,86%	+0,10%	C02	MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO; CANTINE E SOFFITTE SE NON UNITE ALL'UNITA' IMMOBILIARE ABITATIVA	0,45%	+0,05%
B01	COLLEGI, CONVITTI; EDUCANDATI, RICOVERI ORFANOTROFI, OSPIZI, CONVENTI, SEMINARI, CASERME	0,86%	+0,10%	C06	STALLE, SCUDERIE, RIMESSE ED AUTORIMESSE	0,45%	+0,05%
B02	CASE DI CURA ED OSPEDALI SENZA FINI DI LUCRO	0,86%	+0,10%	NON CENSITI	NON CENSITI (FABBRICATI RURALI C.T.) NR. 129 DA CONSIDERARE AL 90%	0,40%	0,45%
B04	UFFICI PUBBLICI	0,86%	+0,10%	ALIQUOTA FABBRICATI RURALI			
B06	SCUOLE E LABORATORI SCIENTIFICI	0,76%		CATEGORIA	DESCRIZIONE	ALIQ.	VAR.
B07	CAPPELLE ED ORATORI NON DESTINATI ALL'ESERCIZIO PUBBLICO DEI CULTI	0,76%		D10	FABBRICATI PER FUNZIONI PRODUTTIVE CONNESSE ALLE UNA ATTIVITA' AGRICOLE	0,20%	
C01	NEGOZI E BOTTEGHE	0,86%	+0,10%				
C02	MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO; CANTINE E SOFFITTE SE NON UNITE ALL'UNITA' IMMOBILIARE ABITATIVA	0,86%	+0,10%				
C03	LABORATORI PER ARTI E MESTIERI	0,86%	+0,10%				
C04	FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI	0,86%	+0,10%				
C06	STALLE, SCUDERIE, RIMESSE ED AUTORIMESSE	1,06%	+0,30%				
D01	OPIFICI	0,86%	+0,10%				
D02	ALBERGHI E PENSIONI	0,86%	+0,10%				
D03	TEATRI, CINEMATOGRAFI, SALE PER CONCERTI E SPETTACOLI; ARENE, PARCHI GIOCHI, ZOO-SAFARI	0,86%	+0,10%				
D05	ISTITUTI DI CREDITO, CAMBIO ED ASSICURAZIONE	1,06%	+0,30%				
D07	FABBRICATI COSTRUITI O ADATTATI PER LE SPECIALI ESIGENZE DI UN'ATTIVITA' INDUSTRIALE E NON SUSCETTIBILE DI DESTINAZIONE DIVERSA SENZA RADICALI TRASFO	0,86%	+0,10%				
D08	FABBRICATI COSTRUITI O ADATTATI PER LE SPECIALI ESIGENZE DI UN'ATTIVITA' COMMERCIALE E NON SUSCETTIBILI DI DESTINAZIONE DIVERSA SENZA RADICALI TRASFO	0,86%	+0,10%				
E03	COSTRUZIONI E FABBRICATI PER SPECIALI ESIGENZE PUBBLICHE	0,76%					
E06	FARI, SEMAFORI TORRI PER RENDERE PUBBLICO L'USO DELL'OROLOGIO COMUNALE	0,76%					
E07	FABBRICATI PER L'ESERCIZIO PUBBLICO DEI CULTI	0,76%					
E08	FABBRICATI E COSTRUZIONI NEI CIMITERI ESCLUSI I COLOMBARI, I SEPOLCRI E LE TOMBE DI FAMIGLIA	0,76%					
E09	EDIFICI A DESTINAZIONE PARTICOLARE NON COMPRESI NELLE Categorie PRECEDENTI DEL GRUPPO E	0,76%					
F01	AREA URBANA	0,76%					
F02	UNITA' COLLABENTI	0,76%					
F03	UNITA' IN CORSO DI COSTRUZIONE	0,76%					
F04	UNITA' IN CORSO DI DEFINIZIONE	0,76%					
F05	LASTRICO SOLARE	0,76%					
NON CENSITI	NON CENSITI (FABBRICATI RURALI C.T.) NR. 129 DA CONSIDERARE AL 90%	0,76%					

5. AREE FABBRICABILI

CATEGORIA	DESCRIZIONE	ALIQ.
AREE FABBRICABILI	AREE FABBRICABILI	0,86%